

REGOLAMENTO DELL’AFFIDO FAMILIARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 12.12.2022 n. 89



UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA

TUTTI POSSONO AIUTARE ED ESSERE AIUTATI



Sommario

Articolo 1 – Finalità e obiettivi del regolamento	4
Articolo 2 – Riferimenti legislativi.....	4
Articolo 3 – I destinatari dell'affido.....	5
Articolo 4 – Le tipologie di affidamento familiare	5
Articolo 5 – I soggetti affidatari	6
Articolo 6 – Modalità di gestione delle attività connesse all'affido	7
Articolo 7 – I protagonisti dell'affido	8
Articolo 8 – I diritti e gli impegni del minore, della famiglia d'origine e degli affidatari.	8
Articolo 9 - Compiti e doveri degli Enti coinvolti nel progetto di affido.....	10
Articolo 10 – Il sostegno economico dell'affido	11
Articolo 11 - Conclusione dei progetti d'affido	13
Articolo 12 - Norma di rinvio.....	14

Articolo 1 – Finalità e obiettivi del regolamento

1. Il "Regolamento relativo all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona", adottato dal Consiglio Comunale con provvedimento in data 28.07.2016, n. 79, definisce sommariamente, al Punto 5.1.6. "Servizio di affidamento familiare", le caratteristiche dell'affidamento familiare: finalità, destinatari, attività, destinatarie del contributo, ammissione e prestazioni.

2. Il presente regolamento è finalizzato a delineare una cornice unitaria per l'affido familiare attraverso specifiche norme regolamentari, individuando e declinando il ruolo dei Servizi Sociali nella sensibilizzazione della cultura dell'accoglienza e nella implementazione e realizzazione dell'affido, nelle diverse forme. Intende contribuire a creare direttrici chiare per la realizzazione nel territorio cittadino del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia.

3. I Servizi Sociali perseguono come primo obiettivo quello di garantire al minore la permanenza presso la propria famiglia di appartenenza e attuano tutti gli interventi necessari al fine di sostenere le famiglie d'origine nello svolgimento del loro ruolo educativo.

4. L'impegno si inserisce nella rete dei servizi comunali, sociosanitari e educativi che, in varie forme, si occupano di sostegno ai minori e ai nuclei familiari ed è teso a promuovere una responsabilità diffusa nei confronti dei minori in difficoltà e valorizzare le esperienze di solidarietà spontanea.

5. Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

6. Allo stesso tempo, il citato Servizio si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro e, laddove ciò non fosse possibile, di favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d'età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 2 – Riferimenti legislativi

1. Il Regolamento si fonda sui principi e le indicazioni contenuti nelle norme internazionali, nazionali e regionali che definiscono i diritti dei minori:

- Legge 176/1991 (ratifica Convenzione ONU sui diritti del fanciullo);
- Legge 476/1998 (ratifica Convenzione protezione minori e adozione internazionale L'Aja);
- Legge 77/2003 (ratifica Convenzione Europea Diritti dei Fanciulli);
- Legge regionale 34 del 14/12/2004 (Politiche Regionali per Minori);
- Legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) così come modificata dalla Legge 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile);

- Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successivo DPR 3/5/2001 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- Legge Regionale 3/2008 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);
- Deliberazione Giunta Regionale n. IX/1772 – Regione Lombardia - del 24/05/2011: Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 L. 149/2001);
- Linee guida di indirizzo per l'affidamento familiare – Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Anno 2013;
- Legge 173 del 19/10/2015 (legge sulla continuità affettiva).

Articolo 3 – I destinatari dell'affido

1. I soggetti destinatari dell'istituto dell'affido familiare sono:

- i minori che si trovino in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si renda necessaria una separazione temporanea dalla famiglia;
- i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si rende necessaria una separazione temporanea dalla famiglia;
- le famiglie con figli minori che stanno attraversando una situazione di difficoltà al fine di prevenire la necessità della separazione temporanea del minore;
- i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- ragazzi/e che necessitino, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, di proseguire l'esperienza dell'affido.

Articolo 4 – Le tipologie di affidamento familiare

1. L'intervento di affidamento familiare in base alla normativa vigente può essere:

a) secondo lo *status giuridico*:

- **consensuale**, disposto direttamente dal Comune in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e s.m.i., previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il 4° grado, viene sempre inviato al Giudice Tutelare affinché sia reso esecutivo;
- **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale dei servizi sociali del Comune per la sua attuazione e vigilanza.

b) secondo le *tipologie di collocazione*:

- **extra-familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
- **intra-familiare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

c) secondo l'*intensità del bisogno*:

- **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;

- **a tempo parziale:** quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (fine settimana, vacanze estive, specifici periodi dell'anno ...);
 - **affiancamento familiare:** un nuovo modello di approccio finalizzato ad estendere la centralità dell'affido familiare all'intero nucleo e non solo al minore. Nel concreto il servizio sociale promuove la co-costruzione di un progetto temporaneo, per un anno, in cui, mentre il minore continua a vivere con il proprio nucleo d'origine, la famiglia è affiancata da un'altra famiglia per alcune attività condivise. Un tutor volontario è di supporto per la realizzazione degli obiettivi concordati.
- d) **affidamento di pronto intervento:** nella prassi si rivolge a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento dovrebbe avere una breve durata, sei mesi rinnovabili, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione). E' disposto anche su mandato dell'Autorità Giudiziaria e anche per minori non molto piccoli.
- e) affido di minori in situazioni particolari:
- **affido a rischio giuridico:** l'affido è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento di adozione ed in attesa di definizione dello stato di adottabilità. Il Tribunale individua gli affidatari direttamente fra le persone con idoneità all'adozione;
 - **affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni:** l'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Alla luce di tali complessità e dell'eventuale impossibilità o inopportunità di un rientro presso la famiglia d'origine, è possibile la prosecuzione dell'accoglienza, anche oltre il diciottesimo anno di età, sino al raggiungimento dell'autonomia e comunque non oltre il 21esimo anno di età. In questo caso è necessaria una relazione del servizio sociale, concordata con la famiglia affidataria e l'affidato, che deve essere presentata almeno sei mesi prima al Tribunale competente, da cui emergono le motivazioni del proseguimento, l'impossibilità del rientro nella famiglia d'origine e il progetto individualizzato;
 - **affidamento familiare in situazioni di particolare complessità:** quando un minore presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari;

2. La normativa di riferimento prevede che l'affido familiare abbia una durata massima di 24 mesi eventualmente prorogabili nel caso in cui il progetto lo preveda e l'Autorità Giudiziaria lo disponga.

Articolo 5 – I soggetti affidatari

1. Possono essere affidatari come previsto dalla vigente normativa, coppie con o senza figli e le persone singole che:
 - si impegnano concretamente, in misura variabile in base alla tipologia di progetti di affido, a sostenere la famiglia o accogliere il minore, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui esso ha bisogno.

- hanno svolto un percorso informativo e formativo adeguato alla forma di accoglienza che andranno a realizzare.

Articolo 6 – Modalità di gestione delle attività connesse all'affido

1. Il Comune di Brescia si è dotato di un sistema per l’Affido e la Solidarietà Familiare, che si pone le seguenti finalità:

- o garantire la pianificazione coordinata e continuativa di attività di sensibilizzazione e formazione a livello cittadino in accordo con i soggetti istituzionali e del terzo settore incaricati, e con i diversi soggetti della comunità sul tema dell’accoglienza familiare;
- o garantire un puntuale raccordo di monitoraggio e verifica con i soggetti accreditati;
- o favorire la diffusione e l’applicazione in tutti i servizi sociali territoriali delle buone prassi di intervento riferite a tutte le tipologie d’affido compreso l’affiancamento familiare;
- o sviluppare progettazioni e sperimentazioni di percorsi innovativi di accoglienza familiare anche attraverso la conoscenza e il confronto con esperienze realizzate da altre realtà;
- o sostenere la diffusione dell’affiancamento familiare sul territorio cittadino;
- o partecipare agli incontri istituzionali con le diverse realtà afferenti alla rete dell’affido provinciale;
- o raccogliere le richieste di attivazione di progetti di affido familiare predisposte dai servizi sociali territoriali e ricercare nei Servizi affidi la disponibilità di famiglie;
- o mantenere i rapporti con i Servizi Affidi aderenti alla banca dati provinciale “unica” e sviluppare la collaborazione con altri per l’abbinamento fra domanda e risorsa familiare ritenuta idonea e adeguatamente formata;
- o curare insieme agli Assistenti Sociali territoriali l’informazione alle famiglie affidatarie per gli aspetti legislativi ed assistenziali;
- o garantire un orientamento ai cittadini interessati al tema dell’accoglienza familiare;
- o gestire una sistematica raccolta di dati quantitativi e qualitativi sul sistema affido.

2. Per la ricerca di famiglie accoglienti si attuano forme di collaborazione con:

- il Centro affidi dell’Asst che offre informazione e attua percorsi di conoscenza/valutazione per le famiglie interessate all’accoglienza;
- associazioni familiari/reti familiari al fine di ampliare l’attuazione e il sostegno di progetti di affido familiare;
- servizi affidi pubblici che aderiscono alla banca dati provinciale “unica”.

3. La collaborazione tra il Servizio Sociale comunale e gli Enti Pubblici titolari di servizi di affido familiare, le Associazioni Familiari ed il Terzo Settore, che sono espressione e valorizzazione delle famiglie in rete, avviene attraverso la stipula di protocolli di intesa o accordi o forme di convenzione, anche all’esito di percorsi di co-progettazione e accreditamento.

4. Per il sostegno dei progetti di affido il lavoro integrato si realizza attraverso equipe interdisciplinari che utilizzano strumenti volti a facilitare la progettazione individualizzata e partecipata, dei quali fondamentali sono:

- a. il progetto quadro: strumento che tende alla gestione coordinata degli interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia;

- b. le schede di presentazione del minore, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria;
- c. il Patto di affido: descrive i soggetti coinvolti, i tempi, gli obiettivi, gli impegni di ciascuno (minore, famiglie e servizi), le modalità degli incontri tra famiglie, tra il minore e la famiglia di origine e con i servizi e delle verifiche.

Tali strumenti permettono di tracciare il progetto personalizzato e multi-dimensionale, frutto di un lavoro in cui tutti i soggetti coinvolti, pongono al centro il minore e le sue relazioni, in ottica di corresponsabilità.

Articolo 7 – I protagonisti dell'affido

1. Alla realizzazione dell'intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:

- il minore, soggetto di diritti e di protezione, cui deve essere garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, fatte salve altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- la famiglia d'origine, che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento, nell'ottica del superamento delle difficoltà che hanno determinato l'avvio dell'intervento;
- gli affidatari, che si occupano concretamente di accogliere il minore, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- i Servizi Sociali territoriali, che si occupano dei bisogni del minore e della sua famiglia d'origine, svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno, anche con la collaborazione di altri servizi pubblici e privati;
- il Servizio per l'Affido e la Solidarietà familiare, che si occupa di quanto dettagliato al precedente art. 6;
- l'A.S.S.T di Brescia, nell'ambito degli interventi sociosanitari, mediante il proprio Centro Affidi, e mediante prestazioni di tipo psicologico e psicoterapico;
- le Associazioni familiari/Reti familiari, le quali - per finalità di solidarietà sociale - operano per la promozione dell'accoglienza e dell'affido, anche attraverso azioni concrete di formazione, di sostegno alla famiglia affidataria e al minore accolto per tutta la durata dell'affido.
- l'Autorità Giudiziaria: Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario competenti per l'adozione dei provvedimenti che dispongono l'Affido Familiare, Giudice Tutelare che adotta il provvedimento di ratifica nel caso di Affidamento Consensuale attivato dai Servizi Sociali.

Articolo 8 – I diritti e gli impegni del minore, della famiglia d'origine e degli affidatari

1. Il minore ha diritto:

- ad essere ascoltato, informato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

Si impegna, in maniera commisurata alla propria età anagrafica e alle proprie caratteristiche e capacità, a:

- aderire al progetto di affido condiviso secondo la propria capacità di discernimento;
- conoscere e rispettare le regole educative della famiglia affidataria;
- collaborare con gli operatori alla realizzazione del proprio progetto di affido.

2. La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto fin dalla fase di costruzione del progetto di affido;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente le proprie difficoltà; come previsto dal progetto quadro;
- a mantenere rapporti con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;
- ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del minore;
- ad essere coinvolta nelle decisioni di straordinaria amministrazione relative al minore salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Si impegna a:

- collaborare alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i servizi e la famiglia affidataria;
- ottemperare alle prescrizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria;
- agevolare la costruzione del rapporto con la famiglia affidataria;
- incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire la partecipazione agli interventi predisposti dagli operatori;
- seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido;

3. La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere formata sulle tematiche specifiche dell'affido;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto fin dalla fase di costruzione del progetto di affido;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
- ad essere accompagnata nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, a cui si aggiungono eventuali rimborsi delle spese straordinarie sostenute.

Si impegna a:

- assicurare discrezione e riservatezza circa le informazioni sul minore e sulla sua famiglia;
- collaborare alla costruzione, realizzazione e valutazione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine, garantendo in tutte le fasi dello stesso la propria reperibilità e disponibilità agli incontri;

- esercitare i poteri connessi con la responsabilità familiare relativamente agli atti di ordinaria amministrazione intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore, salvo diverse disposizioni dell'A.G.;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire al minore i rapporti con la famiglia d'origine secondo le modalità previste all'interno del Progetto di Affidato, tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- partecipare a momenti di formazione e di sostegno, di gruppo o individuali, sul percorso dell'affido o dell'accoglienza;
- collaborare alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro presso la famiglia di origine, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Articolo 9 - Compiti e doveri degli Enti coinvolti nel progetto di affido

1. Gli Enti competenti per garantire la realizzazione di progetti individuali integrati, attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi, si occupano:

- della valutazione psico-sociale ed educativa approfondita di ogni singola situazione familiare, al fine di verificare l'appropriatezza dell'intervento di affido nella situazione specifica (documentata attraverso il progetto quadro);
- della proposta di attivazione del progetto di affido e collaborazione nella valutazione del miglior abbinamento possibile con le risorse disponibili;
- di promuovere la costruzione di un progetto partecipato con tutti i protagonisti;
- di promuovere le verifiche periodiche del progetto di affido, fra tutti i soggetti coinvolti, facilitando anche incontri congiunti con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria;
- di predisporre gli interventi di sostegno necessari al minore;
- di garantire la presa in carico ed il sostegno alla famiglia d'origine;
- di mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

2. Il Servizio sociale comunale, quale titolare della funzione di tutela dell'infanzia, promuove, in collaborazione con i servizi affidi pubblici e del Terzo Settore, la programmazione diffusa nella città di iniziative di:

- promozione di una cultura comunitaria della solidarietà familiare e dell'accoglienza;
- sensibilizzazione alle varie forme di affidamento compreso quello non residenziale;
- informazione e formazione rivolti sia alla cittadinanza, sia agli operatori;
- realizzazione di percorsi informativi, individuali e di gruppo, rivolti a famiglie interessate in merito ad aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento.

3. Il Servizio sociale comunale, quale responsabile del singolo progetto individuale integrato di affido:

- accede alla banca dati unica provinciale delle famiglie disponibili all'accoglienza;
- si raccorda con altri servizi dedicati;
- effettua, al fine dell'abbinamento minore e famiglia affidataria, il percorso di conoscenza della/e famiglia/e candidata/e all'affido, sulla base delle proposte formulate dagli Enti e dalle Associazioni Familiari con i quali sono in essere

- rapporti formalizzati;
- formalizza l'affido, sia consensuale che non consensuale;
- promuove la partecipazione di tutti i soggetti alla costruzione del Patto di affido;
- determina la concessione del contributo mensile a favore degli affidatari, dell'eventuale contributo per spese straordinarie (se previsto dal Progetto);
- informa circa l'esistenza di una copertura assicurativa regionale per incidenti occorsi ai minori in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
- si pone quale garante del rispetto dei diritti del minore, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;
- attiva le risorse integrative, sociali, educative e sanitarie, necessarie alle cure del minore ed al supporto dell'intero progetto;
- segue lo svolgimento dell'affido, monitorando in ogni momento di verifica la realizzazione delle azioni assegnate ad ogni singola istituzione;
- prevede all'interno di ogni singolo progetto d'affido l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria;
- accompagna il rientro del minore nella famiglia di origine;
- sostiene le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affido, condividendo con gli operatori dei servizi territoriali, dei servizi specialistici e degli altri soggetti del Terzo Settore coinvolti, periodici e continuativi momenti di verifica.

4. Gli Enti Pubblici titolari di servizi di affido familiare, le Associazioni familiari/Reti familiari/ed il Terzo Settore possono essere coinvolti, in una programmazione coordinata con il Servizio per l'affido e la solidarietà familiare, per:

- promuovere la sensibilizzazione in merito ai diritti dei minori e alle problematiche connesse all'esperienza dell'allontanamento dalla famiglia d'origine;
- orientare ed accompagnare le famiglie che stanno maturando la scelta di proporsi come affidatari;
- formare e sostenere quelle famiglie già aperte all'accoglienza e all'esperienza dell'affido affinché mantengano il loro impegno, con particolare attenzione all'aspetto della temporaneità dell'esperienza d'affido;
- sostenere le famiglie disponibili a vivere un'esperienza di accoglienza, attraverso la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto;
- sperimentare e/o consolidare forme di accoglienza innovative o riferite a minori in situazioni particolari quali ad esempio: bambini piccoli, adolescenti, minori stranieri non accompagnati, affidi di pronto intervento, affidi omoculturali, accoglienza genitore – bambino;
- proporre famiglie candidate all'affido;
- promuovere la costruzione di progetti di affido partecipati;
- accompagnare e sostenere la famiglia affidataria lungo tutto il periodo dell'affido da parte di operatori qualificati in integrazione nell'equipe interdisciplinare.

Articolo 10 – Il sostegno economico dell'affido

Contributo mensile

1. Il Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale eroga alla famiglia affidataria un contributo mensile, indipendente dalla valutazione economica, a favore del minore affidato.

2. L'importo massimo erogabile è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, come previsto dal Regolamento relativo all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona, per le diverse forme e tipologie di affido previste dal presente Regolamento.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento l'importo massimo erogabile è determinato come segue:

	TIPOLOGIA	QUOTA MENSILE
1	Residenziale etero-familiare	500,00 euro (quota base)
2	Affido adolescenti e prosieguo amministrativo	500,00 euro
3	Affido a rischio giuridico	500,00 euro
4	Affido in Pronto intervento	800,00 euro
5	A tempo parziale	Quota base riparametrata sui giorni effettivi di affido
6	Diurno	350,00 euro
7	Elevata complessità (minore con disabilità, disturbi psichiatrici o gravi problemi sanitari)	Quota base maggiorata del 20%
8	Affiancamento familiare	fino a un massimo di 200,00 euro sulla base del progetto

4. Non è prevista l'erogazione di un contributo nel caso di affido intra-familiare (parenti entro il 4° grado), fatta salva la presenza di particolari esigenze progettuali. In tal caso il contributo sarà erogabile, su richiesta della famiglia affidataria, nella misura massima del 50% della quota base.

5. In caso di progetti di affido avviati da servizi di altri territori, per i quali sia dovuta una compartecipazione dal Comune di Brescia, la quota parte di competenza sarà determinata sulla base delle tabelle di contribuzione in vigore nel territorio di riferimento del servizio, nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia di compartecipazione alla spesa sociale da parte dei Comuni.

Rimborso spese straordinarie per affidi residenziali

6. Al fine di sostenere il buon funzionamento dell'affido il Servizio Sociale competente può valutare il rimborso di spese per esigenze straordinarie preventivamente concordate.

Spese per servizi scolastici

7. Ai minori in affido che frequentano servizi scolastici della città, il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con i competenti Settore Servizi per l'Infanzia – Scuole dell'Infanzia e Asili nido e Settore Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università, Sport e

Politiche giovanili, garantisce l'inserimento in fascia minima del costo dei servizi per la frequenza scolastica di asili nido e scuole d'infanzia e dei servizi accessori (mensa, trasporti, pre e post scuola) di scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche o accreditate/convenzionate.

Le famiglie affidatarie possono richiedere a fine anno scolastico il rimborso delle spese sostenute per tali servizi usufruiti in città. Nell'ipotesi di frequenza scolastica in istituti privati o comunque non accreditati/ convenzionati, la scelta deve essere debitamente motivata e preventivamente concordata con il Servizio Sociale (ad esempio per assenza di posto negli istituti pubblici o particolari motivazioni di natura sociale o educativa) e, in tal caso il rimborso è concesso nella misura massima prevista per i medesimi servizi in istituti pubblici o accreditati/convenzionati, come sopra indicato.

8. Per minori in affidamento che frequentano servizi scolastici fuori città, è possibile il rimborso del 100% delle spese effettivamente sostenute per la frequenza scolastica di asili nido e scuole d'infanzia e per i servizi accessori (mensa, trasporti, pre e post scuola) di scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado, purché si tratti di istituti pubblici o accreditati/convenzionati con le locali amministrazioni.

Nell'ipotesi di frequenza scolastica in istituti privati o comunque non accreditati/ convenzionati con le locali amministrazioni, la scelta deve essere debitamente motivata e preventivamente concordata con il servizio sociale (ad esempio per assenza di posto negli istituti pubblici o particolari motivazioni di natura sociale o educativa), in tal caso il rimborso è concesso nella misura massima prevista per i medesimi servizi in istituti pubblici o accreditati/convenzionati con le locali amministrazioni.

Spese dentistiche, ortodontiche, odontoiatriche ed oculistiche

9. Ove, a seguito di motivate e documentate circostanze, le spese suddette non siano fruibili gratuitamente tramite il servizio sanitario regionale e/o nazionale è possibile il rimborso di prestazioni fornite da soggetti privati, decurtato della percentuale prevista per i rimborsi delle dichiarazioni dei redditi e di altri eventuali rimborsi, bonus o agevolazioni di varia natura, previa valutazione di congruità, effettuata tramite il confronto di preventivi.

Spese per inserimento dei minori a servizi diurni aggregativi o ricreativi, centri estivi

10. Il rimborso di tali spese è concesso nella misura del costo massimo dei medesimi servizi erogati direttamente dal Comune di Brescia attraverso appalti, o tramite soggetti accreditati e/o inseriti in elenchi di operatori qualificati.

Articolo 11 - Conclusione dei progetti d'affido

1. L'affido si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto e, in ogni caso, al raggiungimento del diciottesimo anno di età, salvo le possibilità di prosecuzione già indicate al precedente art. 4

2. Valutato l'interesse del minore, l'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in

cui la sua prosecuzione non sia più nell'interesse del minore.

3. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l'indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendano necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vengono adeguatamente accompagnati verso la nuova progettualità.

4. I Servizi sociali sono tenuti a informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido, e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso, attraverso i periodici incontri di verifica previsti dal progetto operativo.

5. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il progetto deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine, ovvero del suo inserimento in una nuova famiglia o del percorso di autonomia e, se necessario, le modalità di mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria.

6. I Servizi sociali in modo integrato hanno il compito di preparare la conclusione dell'affido e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.

7. Gli operatori del Servizio sociale comunale redigeranno una relazione conclusiva da inoltrare all'Autorità Giudiziaria, e manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

Articolo 12 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.